

Premessa

Lo scopo del presente elaborato è quello di mettere in luce le caratteristiche essenziali dello psichismo mafioso, tenuto conto delle peculiarità proprie del tipo delinquenziale costituito dall'affiliato. Invero, a parere della scrivente, la devianza mafiosa presenta connotati suoi propri: il mafioso potrebbe considerarsi un delinquente tipo criminologicamente autonomo dagli altri archetipi criminali conosciuti. Questo, come meglio si dirà infra, presenta tratti del tutto *sui generis*, quali l'assenza di un Io, il totale annichilimento di qualsivoglia forma, anche embrionale, di individualità a favore, invece, di un "Noi-mafioso"; il mafioso è Cosa Nostra; non pensa, non agisce, non prova per sé, ma pensa, agisce e prova ciò che la famiglia gli impone. Nella comprensione della psiche mafiosa acquisisce, dunque, un ruolo di primaria rilevanza la famiglia mafiosa, generatrice dei draconiani codici etico-morale, deontologico-normativi e comportamentali adottati poi dal mafioso: la famiglia è una radice, dalla quale si forgia il robot mafioso; un vero e proprio replicante, concepito come una "non-persona" a cui si richiede di agire al solo scopo di preservare il potere della famiglia e, al contempo, la sua esistenza nel mondo non mafioso. Il mafioso presenta, solitamente, una psicopatologia che si risolve nel riconoscimento della sociopatia o, comunque, di meri tratti antisociali; da escludere, invece, sono la psicopatia ed il disturbo di personalità antisociale, come comprovato, nella lettura scientifica, da numerosi studi; sebbene, tutt'oggi, siano in corso d'opera diverse ricerche, i cui risultati potrebbero aiutare ulteriormente l'indagine sulla psiche del delinquente mafioso.

Capitolo I: Il delitto di associazione di tipo mafioso, art. 416-bis c.p.

1. Il reato di associazione di tipo mafioso: genesi del delitto

Il fenomeno mafioso acquisisce una dimensione poliedrica in quanto rilevante sotto vari aspetti, quali quello giuridico-processuale, antropologico, psicologico, socio-politico. Oggi l'associazionismo di matrice mafiosa è oggetto di un'autonoma fattispecie di reato, ossia l'art. 416-bis c.p.¹. Il delitto *de quo* viene introdotto con la L.13.9.1982, n. 646: trattasi di un intervento normativo ritenuto necessario, frutto di un complesso percorso gestazionale finalizzato a contenere e contrastare il fenomeno mafioso, ormai dilagante. Il Codice Rocco del 1930, attualmente in vigore, nella sua formulazione originaria, annoverava solo il delitto di associazione per delinquere, previsto ai sensi dell'art. 416 c.p.². Il fenomeno mafioso presenta tratti e connotati propri, tali da cristallizzare meccanismi di distorsione sociale ed economica del tutto *sui generis*. Il solo art. 416 c.p. risultava, *de facto*, inidoneo ed inadeguato a prevenire o, in fase ormai patologica, perseguire le condotte di associazionismo mafioso, come comprovato dalle esperienze giudiziarie che – a partire dal secondo dopoguerra – si registrano nei tribunali italiani (con particolare riferimento a quelli ubicati nel territorio siciliano). Con l'interiorizzazione dell'art. 416-bis c.p., il legislatore riesce ad improntare – in ossequio, anche, ad istanze di matrice general-preventiva – una ferrea e decisa risposta alla radicata perpetrazione di condotte associativo-organizzative ed ai correlati reati-fine. La fattispecie, infatti, è strutturata di modo che le peculiarità dell'associazione mafiosa possano spiccare, divenendo elementi costitutivi indefettibili del connesso reato: difatti, non si può soprassedere sulla duttilità finalistica della mafia, in grado di plasmarsi agevolmente in ragione degli eventi nuovi ed inesplorati che si determinano nella società; al contempo, la presenza su un territorio di un'associazione mafiosa comporta l'attivazione di un processo di distorsione dell'ordine socio-economico dello stesso, stante la sua straordinaria capacità di adeguamento e manipolazione. Dalla forza intimidatrice e dalla coercizione scaturente dall'uso della violenza e della

¹ Art. 416-bis c.p.: “*Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso*”.

² Art. 416 c.p.: “*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma*”.

minaccia, si consacra la fama criminale di cui l'associazione stessa gode; ed essa è sufficiente affinché l'organizzazione mafiosa possa agire indisturbata al fine di perseguire gli scopi che si prefigge. In forza di quanto fin qui premesso, si comprendono le ragioni che spingono il legislatore italiano a dotarsi di un nuovo reato, in grado di fagocitare i connotati essenziali dell'esperienza mafiosa e tradurli in autonoma fattispecie criminosa³. Il delitto di associazione di tipo mafioso viene introdotto, come già specificato, nell'art. 416-bis c.p., dalla L. 13.9.1982, n. 646. Si tratta di un ambizioso progetto legislativo, frutto di un percorso gestazionale durato circa 20 anni, che ha inizio con la istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia⁴. La primissima relazione - datata 7 agosto 1963 - mette in luce l'esigenza di riformare sia il sistema penale sia la disciplina sulle misure di prevenzione⁵. In quest'ultimo ambito, si assiste al subingresso nell'ordinamento della L. 31.5.1965, n. 575 - in materia di *disposizioni contro la mafia* - in cui *prima facie* si identifica, a livello giuridico e criminologico, la figura dell'*associazione mafiosa*. Come può evincersi dalla lettura dell'art. 416-bis c.p., il legislatore si preoccupa di individuare precipuamente⁶ il numero minimo dei membri dell'associazione, operando un *discrimen* tra i meri partecipanti e coloro i quali, invece, si pongono in una posizione di apicale supremazia, ossia capi, organizzatori e promotori; una specificazione non solo teorica, ma anche pratica in ragione del differente disvalore penale e, dunque, trattamento sanzionatorio annoverabili nell'uno e nell'altro caso. Invero, per il sol fatto di prender parte ad un'associazione di stampo mafioso, la pena è della reclusione dai 10 ai 15 anni; i promotori, i dirigenti, i capi e gli organizzatori, invece, per ciò solo rispondono di una pena dai 12 ai 18 anni. Nel corso del tempo sono intervenute numerose modifiche; di seguito si riportano quelle considerate maggiormente risolutive⁷: d.l. 8.6.1992, n. 306, con il quale si inserisce all'art. 416-bis, comma 3 c.p. il condizionamento del libero esercizio del diritto di voto tra le finalità tipiche delle associazioni ivi indicate; l. 5.12.2005, n. 251, c.d. *ex Cirielli*: a seguito della quale vengono introdotte modifiche al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla posizione degli affiliati posti in posizione apicale e all'utilizzo delle armi; d.l. 23.5.2008, n. 92⁸: da cui dipende la modifica della rubrica della norma - da "*associazione di tipo mafioso*" ad "*associazioni di tipo mafioso anche straniere*" oltreché dell'art. 416-bis, ult. comma c.p. Non si dimentichino, l'introduzione del d.l. 13.5.1991, n. 152 - e consecutiva legge di conversione 203/1991 - in materia di provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa, ed il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159⁹, introduttivo del codice antimafia.

1.1 Il bene giuridico

Il delitto di associazione di tipo mafioso - inserito nel Libro II, titolo V, inerente ai delitti contro l'ordine pubblico - costituisce esemplificazione di un reato plurioffensivo, tale in quanto sono almeno due i beni giuridici ivi tutelati: l'ordine pubblico e la libertà di autodeterminazione dei singoli cittadini destinatari degli effetti della condotta mafiosa. Quanto all'ordine pubblico, trattasi di un bene giuridico di difficile e complessa definizione; tale locuzione presenta una congenita natura polisemantica, acquisendo differenti significati a seconda dell'ambito in cui viene utilizzata. In senso lato, l'ordine pubblico può qualificarsi come un principio generale dell'ordinamento, all'interno del quale refluiscono tutti i principi ed i valori etici,

³ E. Dinacci, voce *Associazione di stampo mafioso*, in *Enciclopedia Treccani - diritto online* (www.treccani.it), 2015.

⁴ L. 20.12.1962, n. 1720.

⁵ L. 27.12.1965, n. 1423.

⁶ In ossequio al principio di tassatività che costituisce uno dei corollari essenziali del principio di legalità, il quale, a sua volta, è pietra miliare della materia penale. Esso è riconosciuto nella legislazione interna, sia in relazione alle fonte costituzionale - artt. 25 e 27 Cost. - sia nella legislazione primaria - con particolare riferimento agli artt. 1, 2, 199 e 200 c.p., art. 1. 689/1981 (in materia di illeciti amministrativi), art. 3 l. 472/1997 (in materia di illeciti tributari), art. 2 d.lgs. 231/2001 (in materia di responsabilità penale/amministrativa delle persone giuridiche). A livello sovranazionale, il principio di legalità rileva ai sensi dell'art. 7 della Cedu e dell'art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici di New York del 1966. Il principio di legalità verte su cinque fondamentali corollari: riserva di legge, irretroattività, tassativa o sufficiente determinatezza, divieto di analogia in *malam partem* e prevedibilità.

⁷ La prima importante riforma dell'art. 416-bis c.p. risale al 1990, con la L. 19.3.1990, n. 55, dalla quale discese la soppressione del comma 7, relativo alla decadenza di diritto di licenze, concessioni e iscrizioni ad albi di appaltatori, laddove previsti.

⁸ Convertito in legge, con modificazioni, con la L. 24.7.2008, n. 125.

⁹ Da ultimo aggiornato, con il d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge, con la L. 11 settembre 2020, n. 120.

costituzionalmente rilevanti e presenti nell'ordinamento interno¹⁰. Sul punto, sono state tradizionalmente avanzate due differenti tesi: la tesi ideale o normativa, secondo cui l'ordine pubblico va inteso quale sommatoria dei principi e valori nutriti da una comunità per proteggere la propria esistenza; la tesi empirica o materiale, in forza della quale l'ordine pubblico è sinonimo di convivenza serena e pacifica tra soggetti stanziati sul medesimo territorio, per evitare che il consorzio sociale subisca soprusi, violenze, ecc. Leggendo la Relazione ministeriale al codice penale, è all'evidenza che per il legislatore l'ordine pubblico sia inteso come “*buon assetto e regolare andamento del vivere civile, a cui corrispondono nella collettività, l'opinione e il senso della tranquillità e sicurezza*”; dunque, una definizione che meglio si incastra con la seconda delle due posizioni sopramenzionate, in quanto, tra l'altro, più in linea con il principio di offensività. Per ordine pubblico, ordunque, dovrebbe intendersi *il complesso delle condizioni che assicurano la tranquillità e la sicurezza materiale di tutti i cittadini*¹¹. All'indomani dell'entrata in vigore della Costituzione, emerge una terza tesi: la teoria costituzionalmente orientata, secondo la quale il significato esatto di ordine pubblico deve desumersi dalla lettura sistematica delle norme costituzionali sui diritti e le libertà fondamentali delle persone; essa si forgia dalla commistione tra gli elementi essenziali della concezione idealista e quelli inerenti alla tesi materiale. Si giunge, così, alla conclusione per cui l'ordine pubblico è l'insieme di principi e valori che governano il sistema politico e costituzionale, dal cui rispetto si fanno dipendere la convivenza pacifica e la sicurezza comune. Come tutti gli altri reati contro l'ordine pubblico, anche l'art. 416-bis c.p. si caratterizza - essendo un reato di pericolo - per un processo di anticipazione della soglia di punibilità del reo. Tale aspetto ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale in ragione di una sospetta violazione del principio di offensività, il cui presupposto costituzionale si rinviene nell'art. 27 Cost. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale¹², la quale asserisce che bisogna sempre procedere con una valutazione, ritenuta necessaria, sulla concreta portata offensiva della condotta: procedendo attraverso l'utilizzazione di un criterio di prognosi postuma che porti il giudice idealmente al momento in cui il fatto sia stato realizzato, al fine di comprendere se - tenuto conto delle circostanze esistenti al momento del fatto, conosciute o conoscibili dall'agente - il comportamento criminoso adottato dal reo sia in grado di mettere concretamente in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma. Si ricordi che, oltre all'ordine pubblico, il delitto *de quo* determina una restrizione, illegittima ed ingiusta, della libertà morale del singolo cittadino oltreché una distorsione dei meccanismi ordinari e genuini su cui verte l'ordine sociale, economico e giuridico del territorio nel quale la mafia si infiltra¹³. Con specifico riferimento alla libertà morale, essa è intesa come la facoltà di ciascuna persona di determinarsi al compimento delle proprie azioni e nell'assunzione di qualunque scelta di vita ritenga consona, spontaneamente, in piena libertà, senza condizionamenti; in assenza, cioè, di illegittime costrizioni o limitazione, in grado di incidere sul processo di formazione della personale volontà dell'individuo. La libertà morale, dunque, presuppone l'assenza di qualsivoglia interferenza nella propria sfera psichica, al momento dell'assunzione di una scelta di vita.

1.2 Il comportamento criminoso

Il reato di associazione di tipo mafioso è un delitto a forma libera perché il legislatore non predetermina, all'interno della fattispecie, il sostrato oggettivo di cui consti la condotta penalmente rilevante, potendo la stessa acquisire qualsiasi forma; inoltre, è un reato a concorso necessario giacché costituisce elemento indefettibile la presenza di un'associazione formata da almeno tre o più persone, costituenti la c.d. componente soggettiva dell'associazione (reato plurisoggettivo). Possono distinguersi la condotta meramente partecipativa e le condotte apicali di promozione, direzione ed organizzazione. Nella partecipazione il soggetto *intraeus* è inserito organicamente e stabilmente nell'organigramma interno del consorzio criminale di matrice mafiosa. Svolge attività strumentali ed afferenti al programma criminoso dell'associazione, comunque di natura esecutiva, quale membro o affiliato della stessa. Il compartecipe diviene parte integrante

¹⁰ L'ordine pubblico, quale commistione dei principi e dei valori giuridici fondamentali, si impone come limite al subingresso, nell'ordinamento interno, di principi e provvedimenti giudiziari stranieri, incompatibili e/o in contrasto con il nucleo duro di libertà e valori di rango costituzionale, come specificato ai sensi dell'art. 16 L. 218/1995.

¹¹ E. Dinacci, voce *Associazione di stampo mafioso*, in *Enciclopedia Treccani – diritto online* (www.treccani.it), 2015.

¹² Corte Cost., n. 65/1970.

¹³ Da intendersi come libertà di mercato, di iniziativa economica, di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, di corretto e genuino esercizio delle attività espletate dalle istituzioni democratiche. Per un approfondimento, si veda in dottrina G. De Vero, *I reati di associazione mafiosa: bilancio critico e prospettive di evoluzione normativa*, in *La criminalità organizzata tra esperienze normative e prospettive di collaborazione internazionale*, Torino, 2001.

della c.d. componente “umana” dell’associazione. Essa trae la propria ragion d’essere da un *pactum sceleris* che accomuna tutti gli affiliati, a prescindere dal ruolo apicale o meramente partecipativo che svolgono; l’accordo annovera due importanti componenti: la solidarietà e la coesione tra gli affiliati¹⁴.

Ai fini della partecipazione, sono necessari: l’affiliazione; l’adozione di comportamenti dotati di efficacia causale rispetto ai reati-fine; la permanenza e l’infiltrazione nel tessuto socio-economico oltreché giuridico di un territorio, conquistate e conservate attraverso l’utilizzo della forza di intimidazione del vincolo associativo, dell’assoggettamento e dell’omertà. Citando le parole della dottrina, la partecipazione sussiste dinnanzi a “*qualsiasi contributo, purché non meramente occasionale, apprezzabile e concreto sul piano causale, all’esistenza o al rafforzamento dell’associazione, accompagnato dalla consapevolezza e volontà di associarsi per perseguire gli scopi del sodalizio criminoso, avvalendosi del metodo mafioso, scopi che, come si è visto, non necessariamente debbono essere effettivamente e concretamente raggiunti*”¹⁵. Risolutivo è l’atto di affiliazione, solitamente consacrato da uno specifico rituale che cambia in ragione della differente associazione o famiglia mafiose alle quali ci si riferisce. Per la prima volta, si ha conoscenza dell’esistenza di un vero e proprio rituale, finalizzato all’accoglimento all’interno di Cosa Nostra, con la collaborazione resa da Tommaso Buscetta al Giudice Giovanni Falcone. Egli racconta che il soggetto veniva condotto in una stanza, alla presenza degli altri componenti di spicco della famiglia mafiosa. A questo punto, il boss o uno dei componenti all’uopo designati procedevano con il rito della c.d. “punciuta”, ossia si pungeva il dito indice della mano che veniva utilizzata per brandire la pistola con una spina di arancio o, in alcune famiglie, con una spilla d’oro. Con il sangue così fuoriuscito si imbrattava un’immagine sacra, sorretta dalle mani dell’affiliato il quale, al contempo, rendeva il suo giuramento, che così recitava: “*Giuro di essere fedele a cosa nostra. Possa la mia carne bruciare come questo santino se non manterrò fede al giuramento*”. Successivamente, l’affiliato veniva reso edotto di tutti gli obblighi e le regole di Cosa Nostra, quali:

- non desiderare la donna di altri uomini d’onore;
- non rubare agli altri affiliati;
- divieto di sfruttamento della prostituzione;
- non uccidere altri uomini d’onore, salvi i casi di assoluta necessità;
- mantenere all’estero dell’associazione il silenzio assoluto sulla sua esistenza, sulle attività svolte e sugli altri associati;
- divieto di delazione alla polizia;
- divieto di presentarsi da soli con un uomo d’onore estraneo, in quanto è sempre necessaria l’appartenenza di un terzo uomo d’onore che garantisca l’appartenenza a Cosa Nostra di entrambi.

Conclusosi il rito testé descritto, si diventava uomo d’onore e solo la morte avrebbe potuto sciogliere tale vincolo. Il requisito dell’affiliazione è stato più volte analizzato dalla giurisprudenza, allo scopo di comprendere se fosse o meno necessario ai fini della configurabilità del delitto in esame. Sembra, dunque, preponderante l’orientamento secondo cui non si ritenga necessaria una formale e predeterminata stigmatizzazione del rituale di affiliazione giacché, anche in difetto della stessa, il reato appare configurato, se sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dall’art. 416-bis c.p. Infatti, l’agente deve avere consapevolezza dell’esistenza dell’associazione mafiosa e delle finalità da essa perseguite, decidendo scientemente di prendervi parte ed aderendo, con atti concreti, al suo programma delittuoso; trattasi di un criterio sostanziale e non anche formale. Quelli sopracitati sono tutti elementi indiziari ed epifanici dell’esistenza della c.d. *affectio societatis*. L’elemento dell’affiliazione diventa risolutivo perché – come sottolineato dalla giurisprudenza¹⁶ - ai fini della configurazione del delitto *de quo*, è necessario che il soggetto aderisca all’associazione interamente considerata. Non rilevano, ai fini della configurabilità dell’art. 416-bis c.p., l’ausilio o il rafforzamento resi al singolo affiliato; in tali casi, infatti, la condotta può essere sussunta:

- nella generale aggravante dell’agevolazione mafiosa, prevista ai sensi dell’art. 416-bis.1 c.p.¹⁷, di cui si dirà infra;

¹⁴ L. De Liguori, *Concorso e contiguità nell’associazione mafiosa*, Milano, 1996.

¹⁵ E. Dinacci, voce *Associazione di stampo mafioso*, in *Enciclopedia Treccani – diritto online* (www.treccani.it), 2015.

¹⁶ Cass. Pen., Sez. VI, n. 41261/2005.

¹⁷ Art. 416-bis.1 c.p.: “*Per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la*

- in speciali aggravanti, se previste dal legislatore, come nel caso del delitto di favoreggiamento personale. La norma punisce chiunque abbia offerto il proprio aiuto all'autore di un precedente delitto - punito con la pena dell'ergastolo o con la reclusione, fuori dai casi di concorso - per eludere le investigazioni avviate dagli organi ivi indicati o sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi. L'art. 378, comma 2¹⁸ c.p., specifica che, quando il reato presupposto è costituito dal delitto di cui all'art. 416-bis c.p., la pena non possa essere inferiore ai due anni.

Il tema della rilevanza dell'affiliazione torna *in auge* di recente, in ragione di un conflitto giurisprudenziale risolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione¹⁹. Un primo orientamento, sul punto, si esprimeva asserendo che la mera affiliazione ad una associazione di stampo mafioso storico fosse elemento sufficiente all'esistenza del reato: *“Il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell'organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poiché, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l'offesa all'ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio, con la c.d. «messa a disposizione», che è di per sé idonea a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere le potenzialità operative e la capacità di intimidazione e di infiltrazione del sodalizio nel tessuto sociale”*.²⁰ Di recente, ancora, la Suprema Corte afferma che: *“ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne la struttura operativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del gruppo criminale”*.²¹ Qualsivoglia ulteriore attività connessa all'attuazione del disegno criminoso di matrice mafiosa non acquisisce rilievo ai fini della configurabilità del reato, già sussistente per il sol fatto dell'affiliazione. Altro orientamento, invece, si esprime nel senso che: *“Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, l'investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarci alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso”*.²² Inoltre, la sola affiliazione *“può non essere sufficiente laddove alla stessa non si correlino ulteriori concreti indicatori fattuali rivelatori dello stabile inserimento del soggetto nel sodalizio con un ruolo attivo”*.²³ Le Sezioni Unite, risolvono il suindicato contrasto

pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. Per i delitti di cui all'articolo 416 bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma”.

¹⁸ Art. 378 c.p.: *“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto”*.

¹⁹ Con l'ordinanza n. 5071/202, la I Sezione rimette alle Sezioni Unite il seguente quesito: *“Se la mera affiliazione ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso c.d. storica, nella specie 'Ndrangheta, effettuata secondo il rituale previsto dall'associazione stessa, costituisca fatto idoneo a fondare un giudizio di responsabilità in ordine alla condotta di partecipazione, tenuto conto della formulazione dell'art. 416 bis c.p. e della struttura del reato dalla norma previsto”*.

²⁰ Cass. Pen., Sez. V, n. 27672/2019.

²¹ Cass. Pen., Sez. II, n. 18559/2019.

²² Cass. Pen., Sez. V, n. 4864/2016.

²³ Cass. Pen., Sez. I, n. 55359/2016.